



Città di Ostra

Provincia di Ancona

1^ settore – Servizi alla persona

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2010. LEGGE 431/98 – ART. 11.

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE

Visto l'art. 11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
Visto il Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 7 maggio 1999;
Vista la Legge Regionale n. 36 del 16 dicembre 2005;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1288 del 3 agosto 2009;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 293 del 9 febbraio 2010;
Visto il Programma Regionale di Edilizia Residenziale – triennio 2006/2008;

RENDE NOTO

che **dal 26 luglio 2010 e fino al 30 settembre 2010** i soggetti in possesso dei requisiti 10 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al bando

Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali di alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente (versamento attraverso Mod. F23);
- b) canone mensile di locazione, **al netto degli oneri accessori, non superiore a € 700,00;**
- c) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);
- d) cittadinanza italiana o di altro stato aderente all'Unione Europea.
oppure (per i cittadini extracomunitari)
- possesso di carta o permesso di soggiorno in corso di validità e del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Marche;
- e) residenza anagrafica nel Comune di Ostra e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
- f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico e/o di altri residenti nel medesimo alloggio, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 36/2005 e successive modificazioni;
- g) valore ISEE ed incidenza del canone annuo rientranti nei limiti di seguito indicati:
g.1 non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale (€ 5.349,89), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30%;
g.2 non superiore all'importo annuo di due assegni sociali (€ 10.699,78, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 40%.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monopersonale.

Art. 2

Nozione di nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera **nucleo familiare** quello composto dal richiedente e da **tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.**

Art. 3

Determinazione del reddito

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi alla erogazione del contributo è quella risultante dalla certificazione ISEE, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico percepiti nell'anno d'imposta 2009 (dichiarazione dei redditi 2010), il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare.

In caso di dichiarazione ISEE pari a zero, il richiedente deve presentare autocertificazione attestante la fonte di sostentamento, pena l'esclusione dal beneficio.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere presentata, a pena esclusione, utilizzando gli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune e da ritirare presso il Servizio Servizi alla Persona sito al primo piano del Palazzo Comunale, in Piazza dei Martiri, 5, aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (giovedì chiuso).

Il bando e lo schema di domanda saranno disponibile anche sul sito del Comune di Ostra: www.comune.ostra.an.it.

Art. 5

Termini per la presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate in Comune, presso l'Ufficio protocollo dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 **entro e non oltre**, pena l'esclusione dal beneficio, **il 30 settembre 2010**.

Le stesse potranno altresì essere spedite, con raccomandata postale (per l'accoglimento delle stesse farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio Postale ricevente) e saranno ritenute regolari solo se corredate da copia fotostatica del documento d'identità.

Art. 6

Controlli

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.

Art. 7

Determinazione dell'entità dei contributi

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, rispetto al valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000:

- a) nel caso di cui all'art. 1 lett. g.1 del presente bando, sino a ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE al 30%. Il contributo non può comunque essere superiore a $\frac{1}{2}$ dell'importo annuo dell'assegno sociale ovvero a € 2.674,94;
- b) nel caso di cui all'art. 1 lett. g.2 del presente bando, sino a ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE al 40%. Il contributo non può comunque essere superiore a $\frac{1}{4}$ dell'importo annuo dell'assegno sociale ovvero a € 1.337,47.

Ai fini della determinazione dell'entità del contributo è preso in considerazione anche il numero di mensilità del canone di locazione relativamente alle quali si sia potuto accertare la regolarità nel pagamento.

Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone annuo di locazione.

L'Amministrazione Comunale, al fine di soddisfare un maggior numero di richieste, potrà riservarsi la possibilità di applicare la riduzione di una quota percentuale al contributo effettivamente spettante.

Art. 8

Non cumulabilità con altri analoghi benefici

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi per la locazione e/o deposito cauzionale per la stipula di nuovo contratto relativamente al medesimo periodo (anno 2010).

Nel caso il richiedente percepisca un contributo durante il corso dell'anno 2010, questi avrà cura di dichiararlo entro il 28/02/2011.

Al ricorrere delle ipotesi di cui al comma precedente, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Art. 9

Graduatorie e punteggi

I concorrenti saranno suddivisi in due graduatorie relative alle seguenti fasce di reddito:

fascia A - comprendente i nuclei familiari il cui valore ISEE sia uguale o inferiore ad un assegno sociale (€ 5.349,89), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo risulti non inferiore al 30%;

fascia B - comprendente i nuclei familiari il cui valore ISEE sia uguale o inferiore a due assegni sociali (€ 10.699,78), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo risulti non inferiore al 40%;

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle due rispettive graduatorie secondo l'ordine decrescente della percentuale di incidenza del canone di affitto annuo sul valore ISEE.

Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dal valore ISEE più basso.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Art. 10

Ripartizione dei fondi disponibili

Il Fondo a disposizione, integrato da un co-finanziamento comunale, verrà ripartito tra le due graduatorie in ragione dei contributi concedibili.

Nel caso di insufficienza dei fondi messi a disposizione dalla Regione Marche all'erogazione della totalità dei contributi agli aventi diritto, la ripartizione verrà effettuata in maniera proporzionale ai contributi che si sarebbero dovuti assegnare in base alla graduatoria provvisoria.

Art. 11

Modalità di erogazione

L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione.

Non si procede alla liquidazione nei casi seguenti:

- a) decesso del beneficiario in un nucleo familiare monopersonale;
- b) il contributo da erogare è inferiore ad € 50,00.

I contributi in questione rimangono nel Fondo a disposizione per essere distribuiti ai rimanenti beneficiari secondo le modalità previste dalla normativa sopra citata.

Ostra, 26 luglio 2010.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Dott.ssa Giuliana Scognamiglio

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 Dlgs.n. 196/2003 (Legge sulla privacy)

Titolare	Comune di Ostra, Settore Servizi alla persona, P.za dei Martiri, 5 – 60010 OSTRA
Responsabile del trattamento	Responsabile Settore Servizi alla persona, Dott.ssa Giuliana Scognamiglio
Incaricati	Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente, per esigenze organizzative, al Settore Servizi alla persona.
Finalità	I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (Legge n. 431/1998; art. 68 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini della erogazione di benefici economici ed abilitazioni).
Modalità	Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.
Ambito comunicazione	I dati verranno utilizzati dal Settore Servizi alla Persona del Comune di Ostra. Sono comunicati alla Regione Marche e possono essere comunicati al Ministero Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dell'eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi.
Obbligatorietà	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.
Diritti	L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi all'indirizzo specificato.